

- Legge Finanziaria 2005;
- D.I. del 01.02.2001, n. 44 - Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- D.L.vo 30.03.2001, 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- C.C.N.L. del 29.11.2007 – Comparto Scuola
- Decreto Legislativo 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- CCNL scuola 2006-2009 – Comparto Scuola;
- D.L. 12.09.2013 n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (Convertito da L. 128/2013)

Art. 2 – Finalità

Il presente Regolamento ha una finalità non coercitiva, ma educativa e ha lo scopo di:

1. garantire la salute della comunità scolastica e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, così come sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, dal Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche apportate dal D. Leg.vo 81/2008 nonché dal D.L 104/2012;
2. dissuadere dal fumo prevenendone l'abitudine;
3. sostenere i fumatori a smettere di fumare;
4. garantire un ambiente scolastico salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
5. fare della scuola un ambiente "sano", fondato sul rispetto della persona e della legalità e che
6. faciliti scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
7. promuovere attività educative sul rispetto e cura della propria e altrui persona, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute e opportunamente integrate nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) dell'Istituzione Scolastica;
8. far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, Legge 16.01.2013 n. 3 art. 51 come modificato dall'art. 4 del D.L. 12.09.2013 n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca) in tutti i locali, nelle strutture, nei cortili, pertinenze di ogni sede scolastica;
9. dare visibilità alla politica sul fumo adottata, attivando interventi di informazione e sensibilizzazione;

Art. 3 - Locali soggetti al divieto di fumo

1. È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali e gli spazi dell'istituto: nei cortili, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni.
2. Negli atri e corridoi e nella Palestra sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

Art. 4 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo e

nell'Allegato B.

2. È compito dei responsabili preposti:

1. Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
2. Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
3. I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico nelle persone dei docenti e tutte le unità del personale ATA.
4. L'incaricato preposto non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).
5. Gli agenti accertatori incaricati che continuano a prestare servizio nel Plesso restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.
6. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.
7. Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

Art. 5 – Sanzioni

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

A norma dell'art. 16 della Legge 20.11.1981 n.689, è ammesso, tra il 16° e il 60° giorno, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, **se più conveniente per la violazione commessa.**

2. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 220,00 a €. 2.200,00.

3. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste e in osservanza al Regolamento disciplinare, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 - Pagamento sanzioni pecuniarie

Gli "enti non statali" (come le ASL, che dipendono dalle Regioni) richiedono il pagamento della sanzione e le relative spese di notifica secondo quanto disposto dalla relativa normativa regionale.

Le **istituzioni scolastiche** applicano la sanzione utilizzando il modulo di processo verbale citato di seguito (in facsimile) e, per il pagamento, il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall'accordo Stato Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo".

- La sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275.

- La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550).
- È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, **se più conveniente**, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR).
- Pertanto, **il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro** (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550).

L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

- in **banca** o presso gli **uffici postali**, utilizzando il **modello F23**, codice tributo **131T**, causale
- del versamento **“Infrazione al divieto di fumo”** ed il codice ufficio.
- presso la Tesoreria provinciale competente per territorio
- presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo”.

In caso di trasgressione al divieto, gli incaricati dell'accertamento delle infrazioni:

- provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
- individuano l'ammenda da comminare;
- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;
- consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria;

L'ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.

In ordine di tempo, gli incaricati:

- Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e gli provano di essere gli addetti incaricati a stilare il verbale per violazione. A supporto mostrano al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità.
- Richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.
- In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”. Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata RR, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare.
- Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: “È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”. Poi procedono alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente.

Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente.

Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: “Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo”.

AVVERTENZA:

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituzione scolastica, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l'istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.

Art. 7 - Istruzioni per il pagamento delle sanzioni

A seguito dell'Intesa Stato-Regioni del 16.12.2004 si possono verificare due casi:

1. Nel caso di sanzione inflitta da organo statale o di rilevanza nazionale, la sanzione va versata allo Stato, utilizzando una di queste 3 formule, indicate nella citata Intesa Stato-Regioni:

- modulo 'F23', codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo"; il modulo viene consegnato pre-compilato. Il contravventore deve aggiungere soltanto le proprie generalità nel campo 4; nel campo 13, nella prima riga in alto l'importo, il totale nell'ultima riga (= identico importo) e alla fine del campo nell'apposita riga l'importo espresso in lettere (esempio : 'cinquantacinque/00');
- Versamento diretto presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
- Bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo).

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o della notificazione.

2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 400,00.

3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

- a. in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello **F23** Codice tributo **131T** e indicando
- b. la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – LICEO CLASSICO STATALE "PUBLIO VIRGILIO MARONE – VICO DEL GARGANO - Verbale N. ____ del ____);
- c. direttamente presso la tesoreria Provinciale competente per territorio;
- d. presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

4. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Art. 8 - Procedura di accertamento

1. Contestazione e Notificazione

La violazione deve essere contestata immediatamente (consegna di una copia del verbale); se ciò non è possibile va notificata entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R a cura della scuola;

Il verbale è sempre in duplice copia:

- una per il trasgressore (consegnata o notificata);
- una per la scuola;

Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

2. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 4 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in duplice copia del relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

3. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.

4. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

5. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Art. 9 - Modalità organizzative

1. I docenti responsabili dei progetti di "Educazione alla Salute" sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento.

Art. 10 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Problemi nel caso di violazioni commesse da minorenni

Art. 2 della L. 689/81:

"Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

La Corte di Cassazione sez. I, 22-01-1999, n. 572: **In materia di sanzioni amministrative pecuniarie, nell'ipotesi in cui l'illecito sia attribuito ad un minore degli anni diciotto, soggetto alla potestà dei genitori, di esso possono essere chiamati a rispondere per fatto proprio (culpa in vigilando e/o in educando) i genitori medesimi; peraltro, ben può l'autorità amministrativa procedente, sulla base delle valutazioni effettuate nel caso concreto, esercitare la pretesa sanzionatoria nei confronti di uno soltanto dei genitori, mediante l'emissione della ordinanza-ingiunzione di pagamento nei soli suoi confronti; in tal caso, legittimato a proporre opposizione avverso il provvedimento è soltanto il genitore che ne è il destinatario.**

Allegati alla procedura:

Allegato A: Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo

Allegato B: Elenco nominativi dei preposti alla vigilanza e all'accertamento delle infrazioni

Allegato C: Rapporto al Prefetto

Allegato D: Comunicazione alla famiglia infrazione divieto fumo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to (Prof.ssa Maria Carmela TARONNA)

Divieto di fumo - Allegato A



(Timbro Inesare dell'Istituzione Scolastica)

OGGETTO: PROCESSO VERBALE N. _____ DEL _____
Notificazione di violazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 Legge n. 689/1981.

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____,
alle ore _____, nei locali/oppure: nell'area all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica sede di
Via _____

Comune di _____
il sottoscritto _____

in qualità di Funzionario Incaricato all'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla
Legge 11/11/1975, n. 584, e all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 come integrato dall'art. 4 del Decreto-Legge 9
settembre 2013, n. 104, accerta che:

l'alunno/oppure il/la Sig./Sig.ra _____

nat. a _____ (_____),

residente a _____ (_____),

Via _____, ha violato le disposizioni della normativa antifumo
(art. 1 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 e dell'art. 51 della Legge 3/2003 sanzionate dall'art. 7 della Legge
584/75) in quanto _____

ed è incorso nell'aggravante di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 11/11/1975, n. 584 (presenza di minore di
anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza) in quanto erano presenti: _____

nei locali dell'istituzione scolastica erano presenti i cartelli previsti dalla normativa surrichiamata nonché il
servizio di vigilanza; inoltre l'istituzione scolastica ha realizzato apposite iniziative didattiche di informazione
sul fumo e sul tabagismo.

Commina all'_____ stess_____ una ammenda pari a € _____ e gli/le consegna un modulo F23
precompilato, con le opportune istruzioni.

AVVERTENZA:

A norma dell'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60
giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituto scolastico, presentando copia del presente
verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Funzionario
Incaricato per il tramite del Dirigente scolastico deve trasmettere il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente
per le successive iniziative. Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio previsto all'art. 18, 1° comma, della Legge n.
689/81, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dalla presente contestazione, gli interessati possono
far pervenire al Prefetto di _____

scritti e documenti difensivi e possono chiedere di essere sentiti.

Letto e sottoscritto.

IL FUNZIONARIO DESIGNATO

_____, li _____

RELATA DI NOTIFICAZIONE (*)

Il/la sottoscritto/a procede alla notificazione del su esteso verbale composto da unico foglio consegnandone
copia a mano di _____ (che si rifiuta di riceverlo),

alle ore _____ del giorno _____

_____, li _____

IL TRASGRESSORE

IL FUNZIONARIO DESIGNATO

(*) Da compilare solo nel caso di rifiuto da parte del trasgressore di ricevere il verbale di accertamento.

Divieto di fumo - **Allegato B**

**PREPOSTO ALLA VIGILANZA E ALL'ACCERTAMENTO
DELLE INFRAZIONI: Sergio Baldassarre**

Divieto di fumo - **Allegato C**

Al Sig. PREFETTO di Foggia

Oggetto: Rapporto a carico di _____

Ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 e dell'art. 4 della L.R. 14.04.1983 n. 11, si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. _____ del _____ di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e s.m.i.), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate. A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione.

Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 Accordo Stato Regioni del 16.12.2004.

Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Carmela TARONNA

Divieto di fumo - **Allegato D**

Prot. n.

Vico del Gargano,

Ai genitori dello/a studente/ssa

della classe _____

Oggetto: Comunicazione alla famiglia infrazione divieto fumo

Nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia e di un costruttivo coinvolgimento della famiglia nel raggiungimento degli obiettivi di EDUCAZIONE ALLA SALUTE perseguiti dalla scuola,

SI COMUNICA

che lo/la studente/ssa non ha rispettato le norma SUL DIVIETO di fumare nei locali della scuola.

Lo/la studente/ssa è tenuto/a a svolgere una relazione, che verrà valutata, sulla tematica dei DANNI DERIVANTI DAL FUMO, da consegnare entro 15 giorni al Coordinatore di classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO